



Assessorat de la Santé,  
du Bien-être et des  
Politiques sociales  
Assessorato Sanità,  
Salute e Politiche sociali

Réf. n° - Prot. n. 45409/ASS  
V/ réf. – Vs. rif.

< Aoste / Aosta 13/11/2013

Coni Valle d'Aosta  
Comitato Regionale  
Corso Lancieri D'Aosta 41/a  
c/o Palaindoor  
11100 Aosta

Uisp Regionale Valle d'Aosta  
Via Lino Binel, 11  
11100 Aosta

Associazione Valdostana Maestri di Sci  
Via Monte Emilius, 13  
11100 Aosta

**Oggetto: Chiarimenti in merito alla soppressione delle certificazioni sanitarie.**

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, diverse certificazioni o autorizzazioni sanitarie, dettate da norme e regolamenti che nella legislazione italiana si sono stratificati nel tempo, non hanno più ragione di essere o sono in ogni caso privi di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica; la valutazione dell'efficacia dell'intervento, basata su prove empiriche, infatti, sin dall'inizio degli anni '90 è ritenuto un requisito indispensabile. La presenza all'interno della normativa statale di tali norme e regolamenti da cui derivano procedure ritenute non più valide genera un uso non ottimale delle risorse, una perdita di credibilità del sistema di prevenzione, oltre a una mancanza di impatto sui problemi di salute. Queste norme, inoltre, generano attività rituali percepite dai cittadini come un inutile aggravio burocratico.

Pertanto già negli anni scorsi diverse Amministrazioni Regionali avevano provveduto, con proprie leggi, ad abolire ovvero semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie. Anche la Regione Valle d'Aosta ha legiferato in proposito, secondo una logica di semplificazione della normativa

Département de la santé, du bien-être et des politiques sociales  
Dipartimento sanità, salute e politiche sociali  
Igiene e sanità pubblica e veterinaria  
Hygiène et santé publique et vétérinaire

30, Rue De Tillier  
11100 Aoste  
telefono +39 0165273111  
telefax +39 0165274231

C.F. 80002270074

Via De Tillier, 30  
11100 Aosta  
telefono +39 0165273111  
telefax +39 0165274231

Il responsabile del procedimento:  
Dott. Mauro Ruffier – 0165/274233  
[m.ruffier@regione.vda.it](mailto:m.ruffier@regione.vda.it)

Posta PEI: [sanita\\_politichesociali@regione.vda.it](mailto:sanita_politichesociali@regione.vda.it)  
Posta PEC: [sanita\\_politichesociali@pec.regione.vda.it](mailto:sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it)  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)



vigente, approvando la legge regionale 15 aprile 2013, n. 13, recante disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria.

Ultimamente a livello nazionale è intervenuto in materia anche il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che ha soppresso diverse certificazioni sanitarie, tra cui anche alcune sulle quali la legge regionale n.13/2013 non aveva disciplinato, ma che sono da considerarsi soppresse per il rango superiore della legge nazionale nella gerarchia delle fonti.

Particolare importanza rivestono l'abolizione del certificato per l'esercizio di attività motorie con finalità educative o ludico-ricreative, ai sensi della Legge Regionale 13/2013, art. 2, comma 1, lett. d) e della Legge 9/8/2013, art. 42, comma 1, lett. d), in quanto non sono considerate impegnative e rischiose da un punto di vista sanitario e l'abolizione del certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci ai sensi della Legge 9/8/2013, art. 42, comma 1, lett. e). L'obbligo del rilascio di certificazione permane invece nei seguenti casi:

- certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica (decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982);
- certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica (art. 3 decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013) nella fattispecie sottoindicata:
  - a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
  - b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
  - c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Si richiede di dare massima diffusione della presente nota ai propri affiliati e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
- Dott. Mauro RUFFIER -